

## **NOVITA'**

E' stato eliminato il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità; a partire da maggio 2011, quindi, la carta identità si rilascia dalla nascita (decreto legge 70/2011 convertito in legge 106/2011).

### **Descrizione**

La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini **dalla nascita**, con una validità differenziata a seconda all'età del titolare.

### **Validità**

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare:

- minori di 3 anni - triennale
- dai 3 ai 18 anni - quinquennale
- maggiori di 18 anni - decennale.

E' possibile richiedere una nuova carta di identità nei 180 giorni precedenti la scadenza.

### **Precisazioni sulla validità delle carte già rilasciate**

Chi è in possesso di carta di identità cartacea o elettronica emessa a partire dal 26 giugno 2003, e quindi ancora valida al momento dell'entrata in vigore decreto del 25/06/08, può chiedere la proroga del documento per altri 5 anni rivolgendosi all'anagrafe.

*ATTENZIONE:* considerati i disagi provocati dal mancato riconoscimento della proroga da parte di numerosi paesi esteri si consiglia, a chi deve recarsi all'estero, di chiedere una nuova carta di identità (circolare del Ministero Interno n. 23 del 28/07/2010).

### **Documentazione da presentare**

- 3 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto (\*), non di profilo e con gli occhi ben visibili;
- (per i requisiti delle fotografie consultare il [sito della Polizia di Stato](#));
- la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato.

(\*) La circolare del Ministero dell'interno del 14 marzo 2005 n. 4 impartisce precise disposizioni sull'uso del copricapo ai cittadini che professano culti religiosi diversi da quello cattolico.

### **Carta d'identità valida per l'espatrio**

La carta d'identità viene rilasciata con modalità diverse a seconda di chi ne fa richiesta. Riportiamo i diversi casi:

#### **PERSONA MAGGIORENNE**

Nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata.

## GENITORE CON FIGLI MINORI

- se coniugato o unico esercente la patria potestà, nessuna ulteriore formalità;
- se separato, divorziato o genitore naturale non o convivente con l'altro, è necessario l'assenso dell'altro genitore o l'esibizione della sentenza di separazione o divorzio in cui sia stabilito il reciproco assenso all'espatrio; in mancanza di assenso è necessario un provvedimento del giudice tutelare.

## PERSONA MINORENNE

E' sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da:

- entrambi i genitori;
- un solo genitore, munito dell'atto di assenso e fotocopia del documento dell'altro genitore
- unico genitore esercente la patria potestà;
- tutore munito di atto di nomina.

*Attenzione:* le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o chi ne fa le veci, siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare.

Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, o la nomina a tutore).

Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 26/5/2011.

## **Elenco delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documenti equipollenti:**

### **D.P.R. 6 agosto 1974, n° 649 (Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio):**

**Art. 1** – L'interessato che intenda giovare dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n° 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "*documento non valido ai fini dell'espatrio*".

### **Legge 21 novembre 1967, n° 1185 :**

**Art. 3** – Non possono ottenere il passaporto:

lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;

lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

lett. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro

posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

## **Carta d'identità per stranieri e italiani residenti all'estero**

I cittadini stranieri possono ottenere il rilascio di una carta d'identità non valida per l'espatrio presentando, oltre alle 3 foto, permesso di soggiorno e passaporto entrambi in corso di validità.

Gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) devono essere in possesso di un valido documento d'identità italiano; per loro è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità anche presso le sedi consolari.

## **Duplicato**

Può essere richiesto il rilascio di un nuovo documento in caso di:

- **deterioramento**  
deve essere restituito il documento deteriorato, altrimenti deve essere presentata denuncia di smarrimento all'autorità di Pubblica sicurezza;
- **furto o smarrimento**  
è necessario presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) e un valido documento di riconoscimento; in mancanza di quest'ultimo è necessaria la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso;
- **variazione delle generalità** .

Non è necessario richiedere una nuova carta d'identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione.

Si precisa inoltre che **la carta di identità non può essere plastificata** . Il modello di carta di identità, adottato con Decreto del Ministero dell'Interno del 27/01/1994, è dotato di caratteristiche anticontraffazione che, per non venire vanificate, rendono necessario evitare la plastificazione. E' pertanto consigliabile, anche in caso di usura del documento, non ricorrere alla plastificazione. Una semplice precauzione che può evitare spiacevoli equivoci e contrattempi (circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994).

## **Tempi**

Il rilascio per i cittadini residenti nel Comune di Mezzano è immediato, mentre per i non residenti la consegna è differita in quanto è necessario acquisire il nulla-osta dal comune di residenza.

**Gli accordi internazionali fra Italia e gli altri paesi possono cambiare quindi prima di partire è opportuno: consultare il sito [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it) o [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)**

oppure **informarsi presso i Consolati esteri in Italia**

oppure **contattare l'ufficio passaporti della Questura - Viale Verona 187 Trento (tel. 0461/899511)**

## **Normativa di riferimento**

- Decreto legislativo n. 70 del 13 maggio 2011 "Prime disposizioni urgenti per l'economia".
- Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- L. n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio".
- L. n. 1185 del 21 novembre 1967 "Norme sui passaporti".
- R.D. n. 773, art. 3, del 18 giugno 1931 "Approvazione del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza".